



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 25/02/2020

FATTO

Estinto anticipatamente in data 31/5/2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile stipulato in data 26/3/2015, in corrispondenza della 49° rata di rimborso, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo legale di fiducia all'Arbitro al quale chiede la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 4.528,41, di cui:

€ 2.232,95 per la "commissione intermediario mutuante";

€ 307,46 per la "commissione intermediario per la gestione" (al netto di € 517,51 stornati in fase di estinzione anticipata del finanziamento);

€ 1.988,00 per la "provvigione agente fuori sede".

La ricorrente chiede, altresì, la refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto di ogni richiesta avanzata dalla ricorrente, eccependo:

in via preliminare, dichiara che in sede di estinzione anticipata ha provveduto ad effettuare un abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto di € 517,51 a titolo di commissioni per l'attività di gestione, ovvero per l'unica voce di costo *recurring* applicata al prestito, così come emerge chiaramente dal tenore delle clausole contrattuali. Inoltre, in sede di reclamo si era reso disponibile alla retrocessione dell'ulteriore importo pari ad €



307,46 per le commissioni percepite per la gestione di finanziamento, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, senza ricevere riscontro a riguardo;
nulla può essere concesso al ricorrente relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto *up front*. La natura non retrocedibile viene sostenuta da parte resistente alla luce della dettagliata descrizione contrattuale delle attività poste in essere relativamente alle commissioni in parola, deputate alla fase di stipulazione e di “esecuzione” del contratto (dove la locuzione “esecuzione” sta per erogazione del prestito);
precisa, inoltre, che l’attività di “archiviazione della documentazione” non è rapportata alla durata del rapporto in quanto impone al mutuante, indipendentemente dalla estinzione anticipata del contratto, l’obbligo legale decennale di conservazione dei dati;
con riferimento alle provvigioni corrisposte all’agente, sottolinea che l’attività del soggetto incaricato al collocamento del finanziamento è *up front* perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto; tra l’altro l’intermediario non ha goduto di dette provvigioni in quanto percepite direttamente dall’agente. Richiama sul punto giurisprudenza ABF.
Tanto premesso, parte resistente ribadisce la propria disponibilità al rimborso di € 307,46 oltre alla somma di € 20,00 qual ristoro di quanto versato per la presentazione dell’odierno ricorso e chiede all’Arbitro di rigettare ogni maggior richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione delle commissioni per le quote non maturate a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile contro cessione del quinto della retribuzione.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. E’ appena il caso di evidenziare che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Evidenzia il Collegio che le parti hanno depositato integralmente la documentazione contrattuale relativa al finanziamento e che in questa sede la ricorrente chiede la retrocessione *pro quota* della commissione di accensione del finanziamento, della commissione di gestione e della provvigione dell'agente fuori sede.

La commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, così come descritta in contratto, è da considerarsi, secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, *recurring*.

Già il contratto ne prevede il rimborso in caso di estinzione anticipata, in misura proporzionale non al tempo residuo, ma alla quota interessi non maturata.

Precedente alla emanazione della sentenza CGUE Lexitor, i Collegi arbitrali, accertata la natura *recurring* della commissione, disponevano l'integrazione del rimborso effettuato secondo indicazioni contrattuali alla luce del criterio *pro rata temporis*.

La commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento è qualificata da pacifica giurisprudenza ABF come *recurring*.

La provvigione dell'agente fuori sede risulta essere di natura *up front*: il soggetto incaricato per l'offerta fuori sede è un'agente in attività finanziaria, come si evince anche dalle firme apposte in calce al contratto.

Posto che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 49° rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo del 13/5/2019, e rilevato nel conteggio estintivo un abbuono di euro 517,51 a titolo di "commissioni di gestione", reputa quindi il Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati, alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali:

provvigione agente euro 1.247,00, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 3.360,00; che il TAN contrattuale è pari al 4,10%, con percentuale di calcolo pari al 37,11%.

Conferma il Collegio poi, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione *pro rata* delle voci *recurring* appresso indicate:

commissione di accensione 3,774,00 : 120 x 71= euro 2.232,95

commissione di gestione 1.394,31 : 120 x 71= 824,97 – abbuono di 517,51= euro 307,46

Precisa il Collegio in merito alla commissione di gestione che ci si è discostati dal “criterio contrattuale”, il quale ne prevedeva il rimborso in misura proporzionale alla quota interessi non maturata, avendo lo stesso intermediario dichiarato di avere già proposto un’integrazione di euro 307,46 per adeguare il rimborso al principio del *pro rata temporis*.

Il totale dovuto risulta pari ad euro 3.787,41 oltre accessori.

La natura seriale della questione portata in ABF giustifica il rigetto della domanda di rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.787,41, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO